



Regolamento della gestione del patrimonio



**Fondazione
di Sardegna**



- Art. 1**
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dello Statuto della Fondazione di Sardegna (di seguito “Fondazione”), specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, definisce le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria, in aderenza ai contenuti della carta delle Fondazioni.
 2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro.

Titolo I

Principi generali

- Art. 2**
Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio
1. I criteri di gestione patrimoniale e finanziaria sono definiti nel rispetto della normativa di settore, assumendo quali obiettivi prioritari:
 - a. la salvaguardia del valore reale del patrimonio;
 - b. il conseguimento di una redditività che consenta di destinare all’attività istituzionale risorse coerenti con le esigenze del territorio e con le politiche erogative stabilite dalla Fondazione, anche in relazione ad eventuali interventi pluriennali;
 - c. la stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare all’attività istituzionale;
 - d. il collegamento funzionale con le finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.



2. La gestione del patrimonio finanziario deve conformarsi ai principi generali definiti dal Comitato di Indirizzo secondo criteri di diversificazione degli investimenti e nel rispetto delle norme statutarie.
3. Il patrimonio della Fondazione può essere investito in attività immobilizzate e non, con un orizzonte temporale coerente con le finalità istituzionali della Fondazione. Gli attivi eccedenti il patrimonio netto, ivi comprese le disponibilità liquide di tesoreria, sono investite in maniera da minimizzare il rischio finanziario e in attività prontamente liquidabili.
4. In coerenza con le finalità istituzionali, la Fondazione alimenta e gestisce un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e di fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con il primario obiettivo di perseguire e mantenere un corretto equilibrio finanziario nel lungo periodo.

Art. 3
Ambiti di azione
e responsabilità

1. Sono di competenza del Comitato di Indirizzo tutte le decisioni in merito alle linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti.
In particolare:
 - a. le indicazioni degli obiettivi di lungo periodo delle strategie di larga massima di impiego del patrimonio e i criteri e le modalità generali di gestione;
 - b. le decisioni che riguardano movimentazioni o atti importanti inerenti la partecipazione nella banca conferitaria.
2. Le funzioni di gestione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta l'esecuzione della strategia di investimento e la definizione della struttura operativa.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve effettuare le scelte circa la collocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento.
4. Il Consiglio di Amministrazione riferisce semestralmente al Comitato di Indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite.
5. In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.



Titolo II

Patrimonio mobiliare

- Art. 4** *Aspetti economico patrimoniali per la gestione del patrimonio*
1. L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica d'investimento e individua l'*asset allocation*.
 2. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:
 - a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b. adeguata diversificazione del portafoglio, finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.



3. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto delle procedure stabilite nel presente Regolamento. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.
4. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.
5. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.
6. Decorsi i termini di cui al successivo punto 8, in caso di superamento della soglia massima di esposizione definita al punto 4 dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, la Fondazione predispone un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.
7. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività — rappresentata o no da strumenti finanziari — nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.
8. Nel caso di esposizione superiore a quella massima definita al precedente punto 4, ove la stessa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, essa deve essere ridotta al di sotto dei limiti ivi indicati entro tre anni dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa ACRI – MEF sottoscritto il 22 aprile 2015. Ove l'esposizione superiore a quella massima definita riguardi strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati, la riduzione della stessa al di sotto dei limiti indicati deve avvenire entro cinque anni dalla sottoscrizione del detto Protocollo. In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.
9. Entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, la Fondazione deve comunicare all'Autorità di Vigilanza tutte le misure adottate per dare attuazione a quanto sopra.

Art. 5 Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre
Indebitamento all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

Art. 6 1. I contratti e gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con
Operazioni in derivati finalità di copertura, oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

2. Un'operazione in derivati di copertura può essere effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, degli indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; e) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

3. Quanto previsto al punto 1 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di Investimento Collettivo disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:

- un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;
- un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

4. La Fondazione fornisce nel Bilancio informazioni di natura qualitativa (ad esempio: tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio: valore nozionale, plus/minus valori non iscritti in conto economico) relative alle eventuali operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del Bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle



perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 7
Imprese
ed enti strumentali

1. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali può essere realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

2. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

3. La Fondazione, alla data del Protocollo, non ha investimenti in imprese ed enti strumentali. Non esiste quindi nel passivo un fondo di copertura capiente. Nel caso in cui si desse luogo a investimenti della specie, la Fondazione dovrà predisporre un programma per la costituzione del fondo, nell'importo indicato al comma 2, tenendo conto degli investimenti immobiliari e in beni mobili riconducibili alle previsioni del richiamato art. 7, comma 3-bis, effettuati dalle imprese ed enti strumentali. Tale programma dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Autorità di Vigilanza.

Art. 8
Modalità di gestione
del patrimonio

1. La gestione del patrimonio si attua mediante il raggiungimento del miglior equilibrio tra gli obiettivi di salvaguardia del valore reale del patrimonio nel medio lungo termine e un livello di attività erogativa stabile e coerente con le esigenze del territorio.

2. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, con il supporto di un Advisor, sia in forma indiretta mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari specializzati.

3. La Fondazione adotta la massima diversificazione del rischio, mediante una opportuna ripartizione tra classi di attività, strumenti finanziari ed emittenti; il controllo e la gestione del rischio avviene in coerenza con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un'adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco di medio-lungo termine, adottando al riguardo le più opportune metodologie di misurazione e controllo del rischio.

4. La struttura di gestione degli investimenti è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione.

- Art. 9**
Comitato Investimenti
1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di avvalersi della consulenza di un Comitato Investimenti su aspetti generali o specifici del programma di gestione degli investimenti.
 2. Il Comitato Investimenti, qualora istituito, può essere composto da rappresentanti gli Organi della Fondazione, dal Segretario Generale della Fondazione e/o da rappresentanti dell'Advisor incaricato.
 3. Le competenze del Comitato Investimenti per materia sono quelle attribuite dal Consiglio di Amministrazione al quale risponde.

- Art. 10**
Criteri di selezione degli investimenti
1. Nell'effettuare i propri investimenti, la Fondazione segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale di lungo periodo e si cura di: evitare incoerenze tra la gestione del patrimonio e gli indirizzi dell'attività istituzionale; disporre di efficaci strumenti di analisi, selezione e monitoraggio degli stessi; minimizzare i costi di gestione.
 2. La scelta degli investimenti avviene in coerenza con le linee generali di indirizzo e con le disposizioni del Consiglio di Amministrazione; essa si attua mediante l'analisi di almeno due soluzioni di investimento alternative e si ispira a criteri di massima trasparenza privilegiando, laddove possibile, investimenti che abbiano attinenza con il territorio di riferimento.
 3. Nella selezione degli investimenti si tiene opportunamente conto delle esigenze istituzionali, economiche e finanziarie della Fondazione, ponendo attenzione, tra gli altri, ai seguenti criteri:
 - a. coerenza con le finalità della Fondazione;
 - b. grado di rischio nelle sue diverse componenti;
 - c. grado di redditività attesa netta (da oneri gestionali e fiscali);
 - d. flusso di liquidità periodico;
 - e. grado di liquidabilità dell'investimento.
 4. I principi di diversificazione vengono effettuati in coerenza con gli obiettivi di investimenti strategici; la Fondazione può eventualmente ricorrere ad operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio.
 5. Al fine di preservare il patrimonio, anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale siano coerenti con i



flussi reddituali generati dell'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche elaborate dal Comitato di Indirizzo.

6. La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari autorizzati, scelti con procedure trasparenti ed imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

7. Nel caso di selezione di parti esterne cui affidare la gestione di una parte del proprio patrimonio, essa avviene seguendo criteri comparativi inerenti aspetti qualitativi e quantitativi delle società candidate ed in particolare:

- a. l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- b. la struttura organizzativa;
- c. le risorse dedicate;
- d. la massa gestita;
- e. la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- f. gli strumenti di controllo dei rischi;
- g. le performance precedenti.

Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte degli intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Organo di indirizzo.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.



Titolo III

Patrimonio artistico

- Art. 11**
Modalità di
acquisizione del
Patrimonio artistico
1. L'attività di acquisizione delle opere d'arte viene definita sulla base di un documento di programmazione annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione in linea con gli indirizzi forniti dal Comitato di Indirizzo.
 2. Nel Bilancio previsionale annuale vengono indicate le risorse finanziarie disponibili.
 3. Il Consiglio di Amministrazione può acquistare opere limitatamente ai fondi stanziati a tale scopo in bilancio. Nel caso, peraltro, che venissero offerti in acquisto collezioni, opere, oggetti di eccezionale pregio e di grande interesse, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi eventualmente del parere di un esperto o di un apposito comitato, potrà integrare lo stanziamento con ulteriori risorse, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
 4. Non possono proporsi per l'acquisto opere o cose, il cui autore o proprietario sia membro degli organi della Fondazione o sia parente o affine, fino al terzo grado, dei componenti degli stessi organi.

5. La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi preposti può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari autorizzati, scelti con procedure trasparenti ed imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.



Titolo IV

Principi di monitoraggio e rendicontazione

- Art. 12** *Attività di monitoraggio e verifica*
1. Il Consiglio di Amministrazione verifica costantemente l'andamento degli investimenti e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. Acquisisce dalla struttura operativa interna con l'ausilio dell'Advisor ogni opportuna informazione per l'azione della Fondazione, anche al fine di fornire al Comitato di Indirizzo ogni utile elemento per la definizione delle linee generali relative all'attività erogativa ed alle politiche di investimento del patrimonio.
 2. Spetta al Comitato di Indirizzo la verifica periodica della strategia di investimento coerente con i principi generali dello Statuto.
 3. Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 13
Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel Bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza della rilevanza fiscale connessa agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico degli investimenti.

2. Nella Nota Integrativa del Bilancio Consuntivo Annuale, la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al valore equo di scambio.

Art. 14
Corrispettivi
per i componenti
degli organi

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative.

2. I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni.

3. In caso di patrimonio superiore ad un miliardo di euro, il compenso annuale complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente non è superiore a duecentoquarantamila euro. Se inferiore, il compenso massimo del Presidente è determinato in misura inferiore al predetto limite in funzione dei parametri di cui al comma 2. Se tali parametri cambiano in misura consistente e durevole, la Fondazione provvede ad adeguare il compenso.

4. Per i componenti dell'Organo di Indirizzo sono previsti esclusivamente trattamenti non "corrispettivi" ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute.

5. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo a Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di indirizzo, dell'Organo di controllo, di Comitati e/o Commissioni non può in ogni caso superare l'importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:

- a. fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%;
- b. oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%;
- c. oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%;
- d. oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.

Titolo V

Publicità istituzionale e norma transitoria

Art. 15 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet della Fondazione.

Publicità istituzionale

Art. 16 Il presente Regolamento entra in vigore in concomitanza dell'approvazione da parte dell'Organo di Vigilanza delle modifiche statutarie approvate dal Comitato di Indirizzo il 4 settembre 2015.

Norma transitoria